

2. Hanno il diritto di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro nazionalità:

- a) il coniuge ed i loro discendenti a carico;
- b) gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge che sono a carico.

Articolo 2

1. Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE », la cui validità può essere limitata a cinque anni e che è rinnovabile. Tuttavia gli Stati membri, allorché lo ritengano necessario, possono esigere che la validità della carta sia riconfermata al termine dei primi due anni del soggiorno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, viene rilasciato un documento di soggiorno avente la medesima validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.

Per il rilascio della carta di soggiorno o del documento di soggiorno, lo Stato membro può soltanto esigere dal richiedente di presentare una carta di identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che egli soddisfa alle condizioni previste dall'articolo 1.

2. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 nonché l'articolo 9 della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, per analogia, ai beneficiari della presente direttiva.

Il coniuge ed i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro il quale beneficia del diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell'insieme del territorio di detto Stato membro, anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. In tal caso è applicabile la direttiva 64/221/CEE.

3. La presente direttiva lascia impregiudicato lo stato del diritto esistente relativo all'acquisto di residenze secondarie.

Articolo 3

Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari di tale diritto soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Entro tre anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, e in seguito ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e presenta tale relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. GEOGHEGAN-QUINN